

Messaggio

numero

6674

data

22 agosto 2012

Dipartimento

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

Progetto di modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994 Adeguamenti alla LAID e altre proposte di modifiche della Legge tributaria cantonale

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione alcune proposte di modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) necessarie sia per adeguare la legislazione cantonale alla Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni del 14 dicembre 1990 (LAID), sia per conformare alcuni articoli della legislazione tributaria cantonale all'interpretazione del diritto federale ed alle esigenze della giurisprudenza e per correggere alcune incongruenze redazionali contenute nella LT.

Gli emendamenti proposti nel seguente messaggio sono i seguenti:

Parte A. Adeguamenti della legislazione cantonale alla LAID

- I. Introduzione per le persone fisiche di una deduzione dal reddito per versamenti ai partiti politici;
- II. Introduzione di un importo di reddito esente relativo al soldo dei pompieri;
- III. Adeguamento della LT alle nuove disposizioni sull'imposizione delle partecipazioni di collaboratore.

Parte B. Adeguamenti alla giurisprudenza cantonale ed all'interpretazione del diritto federale ed eliminazione di rimandi errati contenuti nella LT

- I. L'abolizione della qualità di soggetto fiscale delle comunioni ereditarie e delle comproprietà;
- II. La correzione del rimando di cui all'art. 240 cpv. 3 lett. c LT il quale contiene un riferimento errato all'art. 43 invece che all'art. 308a LT.

PARTE A. ADEGUAMENTI DELLA LEGISLAZIONE CANTONALE ALLA LAID

I. Deduzione per versamenti ai partiti politici

a) Obiettivi della riforma federale

I Cantoni hanno sviluppato negli anni prassi differenti in merito all'imposizione dei partiti politici ed alla possibilità per i propri contribuenti di dedurre i versamenti in favore degli stessi.

Alcune legislazioni cantonali prevedevano sia l'esenzione fiscale dei partiti che la possibilità di dedurre i versamenti in loro favore. Altri Cantoni non prevedevano l'esenzione dei partiti, ma permettevano la deduzione dei versamenti in loro favore. Una terza categoria di Cantoni esonerava i partiti, ma non permetteva la deduzione dei versamenti agli stessi. Infine alcuni Cantoni seguivano la posizione della Confederazione nell'ambito dell'imposta federale diretta (IFD), ossia non permettevano né l'esenzione fiscale dei partiti, né la deduzione dei versamenti in loro favore.

Il trattamento fiscale di queste fattispecie era pertanto tutt'altro che chiaro. A maggior ragione se si pensa che in alcuni Cantoni vigevano addirittura prassi differenti a dipendenza dei Comuni o dei circondari di tassazione.

Il Tribunale federale si è trovato a più riprese confrontato con la problematica e ha statuito che i partiti politici non perseguono un fine di utilità pubblica ma si limiterebbero a difendere gli interessi dei propri membri¹ ed ha altresì rilevato che nella legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) non vi è una base legale per ammettere una deduzione dei versamenti ai partiti e delle quote di membro di un partito².

In considerazione del ruolo che assumono i partiti politici per il funzionamento delle istituzioni, sia a livello cantonale e comunale, sia a livello federale, nell'ottobre 2006 il Consigliere agli Stati Reimann ha depositato un'iniziativa parlamentare sulla deducibilità fiscale dei versamenti in favore dei partiti politici³.

Il 12 giugno 2009 le Camere federali hanno deciso di dare seguito all'iniziativa parlamentare⁴ ed hanno, di conseguenza, approvato una modifica della LAID e della LIFD, mediante la quale si aggiunge all'elenco delle deduzioni generali, che possono essere fatte valere dalle persone fisiche, anche i contributi dei membri e i versamenti ai partiti, con lo scopo di eliminare le disparità di trattamento presenti nei Cantoni.

La nuova deduzione, di cui agli artt. 33 cpv. 1 lett. i LIFD e 9 cpv. 2 lett. i LAID, è ammessa per i partiti che rispettano una delle seguenti condizioni, segnatamente:

- il partito è iscritto nel registro dei partiti politici conformemente all'articolo 76a della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici o
- è rappresentato in un parlamento cantonale o
- ha ottenuto almeno il 3 % dei voti nell'ultima elezione di un parlamento cantonale.

¹ DTF 124 II 29

² Sentenza TF del 7 giugno 2007 2A.647/2005

³ 06.463 Iniziativa parlamentare Deducibilità fiscale dei versamenti in favore dei partiti politici depositata il 4 ottobre 2006 dal Consigliere agli Stati Maximilian Reimann

Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del 17 giugno 2008 (FF 2008 6565)

Parere del Consiglio federale sul Rapporto del 20 agosto 2008 (FF 2008 6587)

⁴ FF 2009 3771

Le modifiche federali hanno quale fine di permettere alle persone fisiche di detrarre dal reddito imponibile, a titolo di deduzione generale, i contributi dei membri e i versamenti di altro genere a un partito, così come i contributi cosiddetti «di mandato», ossia i contributi che i partiti spesso chiedono ai membri che esercitano cariche pubbliche⁵. Con detta soluzione i versamenti ai partiti costituiscono una deduzione esplicitamente nominata nella legge e non è più connessa a quella dell'imposizione dei partiti.

Per quanto attiene le persone giuridiche queste potranno dedurre i contributi a titolo di «sponsoring politico» unicamente se sono giustificate dall'uso commerciale⁶.

L'art. 9 cpv. 2 lett. I LAID impone ai Cantoni di introdurre la stessa deduzione, lasciandoli tuttavia liberi di stabilire un importo massimo.

Per l'IFD, l'art. 33 cpv. 1 lett. i approvato, prevedeva un importo massimo di fr. 10'000.-- per anno fiscale per questa nuova deduzione. In considerazione del fatto che il 25 settembre 2009 le Camere federali hanno deciso che la progressione a freddo sarebbe stata compensata annualmente, per la prima volta a partire dall'anno fiscale 2011, e che a tale scopo determinante è lo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo al 30 giugno dell'anno fiscale in esame, il Dipartimento federale delle finanze ha adeguato la specifica Ordinanza per l'anno 2012⁷. La deduzione di cui all'art. 33 cpv. 1 lett. i LIFD ammonta attualmente all'importo massimo di fr. 10'100.--.

b) Situazione attuale cantonale e scelta legislativa

Il Canton Ticino è tra i Cantoni che esenta dalle imposte i partiti politici quali enti di pubblica utilità (art. 65 lett. f LT) in virtù del ruolo che è loro attribuito nel sistema democratico⁸. L'utilità pubblica del partito politico in Ticino è d'altronde sancita dalla Costituzione cantonale (art. 25 Cost. Cant.).

Ne discende che nel nostro Cantone la deduzione in questione è già ammessa sulla base dell'art. 32 lett. h LT. L'entrata in vigore dell'art. 9 cpv. 2 lett. I LAID rende necessario completare la legge tributaria, introducendo la deduzione per i contributi ai partiti, in conformità alle nuove condizioni poste dal diritto federale⁹. Pertanto dal 1° gennaio 2013 i versamenti ai partiti politici da parte delle persone fisiche saranno deducibili unicamente con la nuova norma di cui all'art. 32 cpv. 1 lett. m.

Per quanto attiene le persone giuridiche i contributi ai partiti saranno deducibili quali «sponsoring politico» unicamente se saranno ottemperate le relative condizioni.

Per questa nuova deduzione si propone lo stesso importo previsto attualmente a livello federale per l'IFD, ossia fr. 10'100.--. Detto importo sarà indicizzato a norma dell'art. 39 LT (compensazione degli effetti della progressione a freddo).

Si osserva che l'importo massimo proposto come deduzione nell'ambito dell'IFD è superiore agli importi previsti sinora dai Cantoni che già prevedevano questa deduzione.

c) Ripercussioni finanziarie

La legislazione fiscale cantonale, sulla base dell'art. 32 lett. h LT, prevede già la possibilità per i contribuenti ticinesi di far valere le deduzioni per le prestazioni volontarie in contanti versate ai partiti politici fino a concorrenza del 10% dei proventi imponibili. Dal profilo statistico i dati relativi a tali deduzioni non sono però rintracciabili, poiché compresi nella

⁵ FF 2008 6575

⁶ FF 2008 6591

⁷ Ordinanza del DFF sulla compensazione degli effetti della progressione a freddo per le persone fisiche in materia di imposta federale diretta per l'anno fiscale 2012 RU 2011 4503

⁸ RtiD II-2008 p. 583 e riferimenti ivi citati

⁹ RtiD II-2009 p. 566

categoria più ampia delle deduzioni accordate ai vari enti di pubblica utilità esentati dalle imposte. Non disponendo di questi dati di base, non si possono fare previsioni circa le eventuali ripercussioni sul gettito cantonale. Tuttavia, proprio perché già presente nell'ordinamento tributario attuale - con un limite, oltretutto, particolarmente generoso - è presumibile che l'impatto sul gettito dovuto all'introduzione della deduzione proposta sarà comunque minimo, se non nullo (trascurabile).

d) *Commento alle singole proposte di modifica della LT*

Come nel passato, la formulazione delle modifiche legislative nella LT, segue, nel limite del possibile l'espressione del corrispondente articolo della LIFD.

1. *Art. 32 cpv. 1 lett. m (nuova)*

All'articolo 32 LT sono elencate in modo esaustivo le deduzioni generali cui hanno diritto le persone fisiche nell'ambito dell'imposta cantonale.

La proposta di introdurre una nuova lettera m al citato disposto (che corrisponde al nuovo articolo 33 cpv. 1 lett. i LIFD) vuole stabilire espressamente che sono deducibili dal reddito i contributi dei membri e i versamenti ai partiti; con queste espressioni si intendono rispettivamente le quote versate a titolo di membro di un partito e le donazioni in favore di un partito, così come i cosiddetti "contributi di mandato". Si evidenzia che i versamenti ai partiti saranno deducibili di per sé.

Sono ammesse deduzioni fino a un importo massimo di fr. 10'100.--. Tale importo non potrà essere superato neanche se una persona fisica versa un contributo di membro ed effettua versamenti al partito per un totale superiore. Ai fini della deduzione non è rilevante che il reddito della persona fisica provenga da attività dipendente o indipendente. L'importo di fr. 10'100.-- vale per i coniugi e non può dunque essere dedotto singolarmente da ognuno dei coniugi.

Per beneficiare delle nuove deduzioni la persona fisica deve comprovare i contributi dei membri e i versamenti effettuati ai partiti.

e) *Entrata in vigore*

Si propone di far entrare in vigore la modifica legislativa al 1° gennaio 2013, ossia al termine fissato ai Cantoni dall'art. 72k LAID per armonizzare i propri disposti.

Si rileva che in caso di ritardo nell'adeguamento della normativa cantonale, l'art. 9 cpv. 2 lett. i LAID si applica direttamente con il limite massimo previsto dalla LIFD.

II. *Esenzione fiscale del soldo dei pompieri*

a) *Obiettivi della riforma federale*

Sia la LIFD che la LAID considerano il soldo del servizio militare e civile, nonché l'importo giornaliero per le piccole spese versato nel servizio civile quali proventi esenti dall'imposta sul reddito (art. 24 lett. f LIFD, art. 7 cpv. 4 lett. h LAID). I disposti federali non contemplano pertanto l'esenzione del soldo dei pompieri, che sottostà all'imposta sul reddito a livello federale, cantonale e comunale.

Scopo del disegno di legge federale è stato quello di dichiarare esente dall'imposta sul reddito anche il soldo dei pompieri di milizia in Svizzera¹⁰, dando seguito alla mozione del 2004 del Consigliere nazionale Banga¹¹.

Il settore dei pompieri in Svizzera è disciplinato a livello cantonale e la competenza è delegata ai comuni, vi sono pertanto delle grandi diversità nelle regolamentazioni. Queste differenze si riscontrano sia in merito alla persone che sono obbligate a prestare servizio, sia nell'adempimento del compito stesso, sia, e soprattutto, nel versamento delle indennità.

Per quanto concerne l'obbligo di servizio si rileva che tranne che per i Cantoni di Zurigo, Ginevra, Ticino, Uri e Vallese, in tutta la Svizzera vige l'obbligo di servizio nei pompieri, sia per gli uomini, sia per le donne. Questo obbligo è ritenuto adempiuto tramite il servizio stesso o il versamento di una tassa sostitutiva annua.

Per quanto attiene le remunerazioni del servizio vi sono differenze tra i Cantoni. I quadri riscuotono generalmente indennità annuali (forfetarie) che possono raggiungere parecchie migliaia di franchi.

Sette Cantoni prevedono già attualmente nelle loro leggi fiscali l'esenzione del soldo dei pompieri dalle imposte dirette mentre la maggioranza dei Cantoni esenta di fatto gran parte delle indennità versate ai pompieri di milizia dall'imposta considerandole alla stregua di rimborsi spese (importi forfetari esenti da imposta già in vigore in altri Cantoni variano attualmente tra fr. 2'000.-- e fr. 6'000.--). Nel Canton Ticino il soldo dei pompieri è per contro attualmente assoggettato all'imposta sul reddito.

La riforma federale ha rilevato la difficoltà nel definire il concetto di soldo dei pompieri. Allo scopo di delimitare la nozione è stata evidenziata la legislazione in vigore in ambito di assicurazioni sociali, dove il soldo dei pompieri non è più ritenuto reddito imponibile, neanche ai sensi della legislazione vigente in materia di AVS. L'art. 6 cpv. 2 lett. a OAVS prevede infatti l'esonero di queste retribuzioni per il calcolo del reddito determinante AVS. In una sentenza del 10 settembre 2003 il Tribunale federale¹² aveva statuito sulla definizione ai fini dell'AVS di "soldo dei pompieri", stabilendo che sia il soldo per esercizi, sia quello per interventi effettivi rientrano nella nozione di soldo esente secondo l'art. 6 cpv. 2 lett. a OAVS e non costituiscono pertanto un reddito da attività lucrativa (salario determinante) soggetto all'obbligo del contributo AVS. A seguito di questa sentenza l'Ufficio federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che le indennità di base e i forfait che non sono direttamente versati in seguito a un intervento non hanno carattere di soldo e devono pertanto essere considerate parte del salario determinante per il calcolo dell'AVS. In questo senso, ad esempio, i forfait versati ai comandanti vanno aggiunti, come in precedenza, al salario determinante e rimangono soggetti all'obbligo del contributo AVS.

Per quanto attiene la previdenza professionale, ai fini dell'assoggettamento, è decisivo se la legislazione in materia AVS eccettua o no il soldo dei pompieri dal salario determinante: secondo il diritto applicabile le indennità analoghe al soldo nei servizi pubblici antincendio non rientrano nel reddito determinante. Per finire è stato indicato che, per quanto attiene le indennità per perdita di guadagno, a differenza di chi presta servizio nell'esercito svizzero, secondo la LIPG i pompieri non ne hanno diritto.

¹⁰ Messaggio concernente la legge federale sull'esenzione fiscale del soldo dei pompieri del 21 aprile 2010 (FF 2010 2497)

¹¹ 04.3179 Mozione Esentare dall'imposta sul reddito il soldo dei pompieri depositata il 19 marzo 2004 dal Consigliere Nazionale Boris Banga

¹² DTF 129 V 425

Sono in seguito state vagliate diverse possibili soluzioni per definire il soldo dei pompieri da esentare da imposta nella LIFD e nella LAID¹³ giungendo all'adozione di un concetto di soldo esente da imposta di ugual tenore nelle due leggi federali.

La nuova disposizione federale contiene una definizione positiva, basata sui compiti fondamentali dei pompieri di milizia, che stabilisce cosa s'intende per "soldo dei pompieri esente da imposta" ed una definizione negativa che contempla quali altre indennità, finora versate nello svolgimento dell'attività di pompieri, non rientrano per contro nell'esenzione fiscale. Questa definizione ha di fatto escluso la possibilità di un'esenzione fiscale per le indennità aventi carattere sostitutivo dello stipendio e aumentato la certezza del diritto nella determinazione della base imponibile e quindi la parità di trattamento nell'imposizione del reddito dei pompieri di milizia nei vari Cantoni.

Con questa soluzione si pongono inoltre dei limiti agli abusi nel versamento di indennità ai pompieri. Le indennità forfettarie per i quadri, le indennità di funzione e quelle per i lavori amministrativi costituiranno anche in futuro per i pompieri reddito imponibile da un'attività lucrativa accessoria e saranno dunque espressamente escluse dall'esenzione fiscale. Alla stessa stregua anche per i pompieri professionisti che percepiscono un salario (attività dipendente), quest'ultimo sarà imponibile quale reddito. Lo stesso trattamento varrà anche per le retribuzioni versate a persone che si trovano in un rapporto di lavoro di diritto pubblico o privato e le cui prestazioni nel settore dei pompieri sono calcolate come tempo lavorativo dal datore di lavoro.

Per evitare abusi, LIFD e LAID prescrivono un importo massimo per l'esenzione del soldo. Nella LIFD il limite massimo ammonta a fr. 5'000.-- franchi mentre la LAID conferisce alla legislazione cantonale il compito di determinare tale limite.

b) Prassi cantonale e scelte legislative

Nel Canton Ticino la vecchia legge tributaria del 13 dicembre 1976 già includeva nei redditi esenti da imposta le indennità percepite per un'attività a titolo accessorio dai membri dei corpi dei pompieri¹⁴. Questa norma dovette essere stralciata con l'entrata in vigore della legge tributaria del 21 giugno 1994 per la sua incompatibilità con la LAID¹⁵. Si osserva comunque che la fiscalizzazione del soldo dei pompieri era stata allora compensata da un aumento delle indennità dei pompieri¹⁶. Le modifiche legislative federali permettono ora la reintroduzione di questa esenzione.

Al fine di un'armonizzazione verticale con il diritto federale, come pure di semplificazione del sistema, si propone di allineare l'importo massimo di questa nuova esenzione all'importo previsto a livello federale per l'IFD, ossia a fr. 5'000.--.

c) Ripercussioni finanziarie

Per quantificare l'impatto finanziario di questa misura, la Divisione delle contribuzioni ha fatto capo ai dati statistici risultanti da un'operazione di verifica effettuata nel 2010 dall'Ispettorato fiscale cantonale sui compensi versati nel 2008 ai contribuenti incorporati nel corpo pompieri del Canton Ticino. Sulla base di questa verifica, è emerso che il reddito

¹³ Procedura di consultazione concernente un avamprogetto di legge sull'esenzione fiscale del soldo dei pompieri, rapporto esplicativo del 19 novembre 2008

¹⁴ Art. 23 lett. e vLT, Messaggio del Consiglio di Stato concernente la modifica della legge tributaria del 28 settembre 1976 del 5 agosto 1987.

¹⁵ Messaggio del Consiglio di Stato concernente il progetto di nuova legge tributaria del 13 ottobre 1993 ad art. 23 p. 31

¹⁶ Risposta del Consiglio di Stato r266.08, nr. 599 del 18 febbraio 2009 all'interrogazione presentata dai parlamentari Giorgio Galusero e Jvan Weber Incentivare il reclutamento nei corpi pompieri

percepito sottoforma di soldo di milizia ai sensi del nuovo art. 23 lett. f bis LIFD dai 1'382 militi del Cantone ammontava a 4.7 milioni di franchi, l'equivalente di un importo medio di 3'400.-- franchi a testa. Ciò significa che, essendo questo importo ben inferiore alla soglia limite proposta dalla LIFD (fissata in 5'000.-- franchi), la trasposizione della nuova norma federale nella legge cantonale condurrà, *de facto*, ad un'esenzione totale del soldo dei pompieri ticinesi, il cui impatto sul gettito cantonale è valutato in poco più di 300'000.-- franchi.

d) Commento alle singole proposte di modifica della LT

Come nel passato, la formulazione delle modifiche legislative nella LT, segue, nel limite del possibile l'espressione del corrispondente articolo della LIFD.

1. Art. 23 lett. f bis (nuova)

La nuova regolamentazione stabilisce che unicamente il soldo dei pompieri di milizia è esentato dall'imposta. In questo modo i pompieri di professione non rientrano nella disposizione, ritenuto come questi percepiscono un reddito da attività principale dipendente. Ciò si applica anche alle retribuzioni versate a persone che come lavoratori dipendenti (in altre professioni) lavorano parzialmente per i pompieri durante il loro tempo di lavoro. Tra essi rientra ad esempio un impiegato che provvede alla manutenzione delle macchine di un'officina comunale e in aggiunta effettua anche lavori di manutenzione al materiale dei pompieri. Anche i pompieri degli stabilimenti che durante il loro tempo di lavoro si occupano di questioni relative ai pompieri (esercizi, primo intervento ecc.), non rientrano nella nuova regolamentazione.

Il soldo versato per esercizi e per primo intervento in adempimento di compiti fondamentali dovrà essere esentato dall'imposta. Rientrano nei compiti fondamentali dei pompieri di milizia il salvataggio di uomini e animali, la lotta contro gli incendi (compresa la difesa da idrocarburi e da prodotti chimici), la difesa generale dai danni e gli interventi per eventi dovuti a elementi naturali.

I pompieri di milizia svolgono anche diversi compiti di preparazione di esercizi e di primi interventi o in vista di tali interventi. Tali attività sono necessariamente e strettamente legate agli esercizi e ai primi interventi. Pertanto anche questi ultimi dovrebbero essere esentati dall'imposta. Tra essi si annoverano in particolare:

- i servizi di picchetto, che costituiscono un elemento fondamentale per il mantenimento della prontezza d'intervento;
- la partecipazione a corsi, che servono a formare e perfezionare i pompieri di milizia a tutti i livelli in vista dell'attività di esercizio e primo intervento; anche i servizi di avanzamento rientrano nella partecipazione a corsi (essi sono paragonabili a un corso di formazione di più giorni);
- le ispezioni, che servono a verificare il livello di preparazione dei pompieri di milizia;
- i servizi di regolazione del traffico e d'ordine che sono direttamente legati all'attività di esercizio e primo intervento; occorre pensare, ad esempio, alla messa in sicurezza del luogo d'intervento o alla regolazione del traffico stradale in un luogo d'intervento. Non rientrano nelle attività esenti da imposta i servizi paragonabili che i pompieri effettuano volontariamente, ad es. i servizi d'ordine e di regolazione del traffico nei mercati annuali, in occasione di eventi di massa, ecc.

Non sono considerate soldo dei pompieri esente da imposta le indennità forfettarie ai quadri, le indennità di funzione, le indennità per i lavori amministrativi e le indennità menzionate per servizi prestati volontariamente dai pompieri. Tali pagamenti non sono strettamente legati all'attività di esercizio e primo intervento. Esse costituiscono un reddito accessorio imponibile dal quale, secondo il diritto vigente, è possibile dedurre un forfait, sia per l'imposta federale diretta (max 20% dello stipendio netto, min. fr. 800.--, max. fr. 2'400.--), sia per l'imposta cantonale (fr. 800.-- o spese effettive).

Per evitare eventuali abusi l'importo massimo del soldo esente da imposta viene limitato a fr. 5'000 all'anno. Questo limite massimo assicura che il pagamento medio annuo del soldo dei pompieri, senza funzioni di quadro, rimanga di regola esente da imposta. Con questo importo si può anche tenere adeguatamente conto del pagamento del soldo ai pompieri con funzione di quadro che prestano un maggiore intervento e un impegno più elevato.

e) Entrata in vigore

Il Consiglio federale ha stabilito l'entrata in vigore della legge al 1° gennaio 2013¹⁷, l'art. 72n LAID conferisce ai Cantoni un termine di due anni per adeguare le proprie legislazioni interne. In considerazione del fatto che in passato la nostra legislazione già conosceva detta esenzione e per ragioni di semplicità proponiamo che l'entrata in vigore della disposizione cantonale sia pure fissata al 1° gennaio 2013.

III. Imposizione delle partecipazioni di collaboratore

a) Obiettivi della riforma federale

In questi ultimi anni, presso le grandi aziende, le opzioni dei collaboratori hanno acquisito grande importanza come parti integranti dei salari dei dirigenti.

Al termine di un iter legislativo durato oltre sei anni, il parlamento federale, alla fine del 2010, ha adottato la nuova legge sull'imposizione delle partecipazioni dei collaboratori¹⁸.

La legge federale sull'imposizione delle partecipazioni dei collaboratori è stata varata principalmente allo scopo di ristabilire la certezza del diritto in materia d'imposizione dei vantaggi valutabili in denaro risultanti dalle partecipazioni dei collaboratori¹⁹. Per questo motivo sono state completate le attuali prescrizioni in materia d'imposizione del reddito. È stato evidenziato che la base legale per l'imposizione dei vantaggi valutabili in denaro che il legislatore aveva creato con l'articolo 17 LIFD non aveva dato i risultati soddisfacenti nella pratica poiché la maggior parte delle azioni e opzioni dei collaboratori sottostava a un divieto di disporre.

In effetti, per quanto concerneva le azioni dei collaboratori occorre stabilire se il reddito era stato realizzato all'atto dell'acquisto o con la decadenza del divieto di disporre. Per quanto concerneva per contro le opzioni dei collaboratori, occorre stabilire se il reddito era stato realizzato al momento dell'assegnazione, dell'acquisto irrevocabile del diritto oppure all'esercizio delle opzioni medesime. I Cantoni avevano instaurato prassi d'imposizione assai diverse in quest'ambito.

¹⁷ RU 2012 489

¹⁸ Legge federale sull'imposizione delle partecipazioni di collaboratori del 17 dicembre 2010 (RU 2011 3259)

¹⁹ Messaggio concernente la legge federale sull'imposizione delle partecipazioni dei collaboratori (FF 2005 495)

La modifica legislativa fissa ora i parametri, valevoli per tutti i Cantoni (in quanto il legislatore federale ha introdotto nella Legge federale sull'armonizzazione disposizioni praticamente identiche a quelle inserite nella LIFD), per l'imposizione delle partecipazioni di collaboratore, segnatamente:

- le azioni dei collaboratori saranno, come finora nel Canton Ticino, imposte al momento dell'acquisto. A tal fine è determinante l'acquisto della proprietà secondo il diritto civile e la concessione del diritto al dividendo che ne risulta. Per tener conto del divieto di disporre delle azioni dei collaboratori bloccate, come da indicazioni del Tribunale federale²⁰, il valore venale dell'azione sarà ridotto ogni anno del 6 per cento fino a un massimo di 10 anni;
- le opzioni dei collaboratori quotate in borsa che sono liberamente disponibili o esercitabili saranno imposte, come finora nel Canton Ticino, al momento dell'acquisto;
- le opzioni dei collaboratori non quotate in borsa o bloccate saranno per contro imposte al momento dell'esercizio. Così facendo, si rinuncia alla pratica previgente secondo la quale le opzioni dei collaboratori erano imposte al momento dell'assegnazione. Per le imprese e per l'autorità fiscale l'imposizione al momento dell'esercizio delle opzioni non quotate in borsa o bloccate presenterà il vantaggio di prescindere da valutazioni che rendevano necessario l'uso di complicate formule di matematica finanziaria. Inoltre, i collaboratori non saranno più tenuti a pagare l'imposta su un vantaggio valutabile in denaro che, nei casi di successiva flessione del corso dell'azione, sarebbe ipotetico perché in effetti non è stato realizzato;
- le partecipazioni improprie di collaboratore, ossia quelle che in realtà sono unicamente delle aspettative di indennizzi in contanti perché non si prefiggono l'acquisto di partecipazioni del datore di lavoro, sono imposte, come finora nel Canton Ticino, al momento in cui si realizzano.

Ritenuto come le opzioni dei collaboratori non quotate o bloccate siano imponibili all'esercizio e considerata la grande mobilità dei manager nelle aziende, la legge federale ha previsto una soluzione nel caso in cui il manager dovesse esercitare l'opzione quando ormai è già partito per l'estero. La legge federale prevede anche l'imposizione in questi casi completando le prescrizioni sul tema con delle norme in merito all'imposizione alla fonte. Le imprese svizzere dovranno rimettere la quota proporzionale dell'imposta sui vantaggi valutabili in denaro corrispondente alla durata dell'attività svolta in Svizzera dal collaboratore interessato (proporzionalmente all'intero periodo trascorso tra l'assegnazione dell'opzione e la nascita del diritto all'esercizio). Presupposto dell'imposizione in Svizzera è che i collaboratori abbiano ricevuto le opzioni durante il loro periodo d'attività in Svizzera oppure che abbiano acquisito nel nostro Paese il diritto di esercitare l'opzione senza alcuna restrizione.

b) Situazione attuale cantonale

Il Canton Ticino si basa attualmente per l'imposizione delle partecipazioni dei collaboratori sull'art. 16 LT e sulla prassi instaurata dalla Confederazione con la Circolare n. 5 del 30 aprile 1997 concernente l'imposizione delle azioni ed opzioni di dipendenti²¹. L'articolo di legge prevede l'imposizione di tutti i proventi di un'attività dipendente, retta dal diritto privato o pubblico, compresi i proventi accessori, quali indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni, assegni, premi di anzianità, gratificazioni, mance, tantièmes e altre prestazioni valutabili in denaro.

²⁰ Sentenza TF del 6 novembre 1995 in ASA 65 p. 733

²¹ RtiD II-2011 pag. 555

Come è stato evidenziato in precedenza (punto a), l'attuale prassi cantonale in merito all'imposizione delle partecipazioni di collaboratore corrisponde quasi integralmente all'imposizione che avverrà con le modifiche legislative proposte. L'unica differenza che si riscontra risiede nel fatto che le opzioni di collaboratore non quotate e non bloccate, nell'attuale prassi cantonale sono imposte all'assegnazione, mentre con le nuove norme lo saranno al momento dell'esercizio.

c) Scelte legislative

Per quanto concerne il diritto cantonale, come già sottolineato, il legislatore federale ha introdotto nella Legge federale sull'armonizzazione disposizioni praticamente identiche a quelle inserite nella LIFD. L'unica differenza di rilievo è che i cantoni sono stati lasciati liberi di determinare l'aliquota applicabile alla ritenuta d'imposta alla fonte (vedi commento al nuovo art. 120a LT).

Per questioni di armonizzazione verticale, come pure di semplificazione del sistema e di sicurezza del diritto si propone di allineare le disposizioni previste nella LT a quelle della LIFD.

Si osserva per completezza che c'è un aspetto che il legislatore ha dovuto considerare unicamente ai fini delle imposte cantonali (art. 14a LAID). Si tratta della determinazione del valore delle partecipazioni ai fini del calcolo dell'imposta sulla sostanza che è riscossa solo dai Cantoni. Si rileva che secondo il messaggio del Consiglio federale la fissazione dell'importo della riduzione (per eventuali termini di attesa) spetta ai Cantoni in virtù della loro sovranità in ambito tariffario²². La scelta del Canton Ticino è esplicitata al commento del nuovo art. 45a al quale si rimanda.

d) Ripercussioni finanziarie

Poiché l'imposizione dei vantaggi derivanti dalle partecipazioni di collaboratore che avverrà con le nuove norme, si discosta solo marginalmente dalla prassi esistente nel nostro Cantone, riteniamo che gli effetti sul gettito saranno irrilevanti. L'eventuale lieve aumento o diminuzione del gettito, non può essere valutato perché dipende da come saranno concepiti i futuri modelli di partecipazione di collaboratore e dall'andamento futuro delle borse.

e) Commento alle singole proposte di modifica della LT

Come nel passato, la formulazione delle modifiche legislative nella LT, segue, nel limite del possibile l'espressione del corrispondente articolo della LIFD.

1. Art. 4 cpv. 1 lett. b

Alla lettera b del cpv. 1 l'enumerazione è completata perché anche i membri del consiglio d'amministrazione o della direzione di persone giuridiche ricevono di regola partecipazioni dei collaboratori, anche se non sono illimitatamente assoggettati alle imposte in Svizzera. Per rendere imponibili questi vantaggi basta l'appartenenza economica.

²² FF 2005 519

2. Art. 16 titolo marginale e cpv. 1

L'introduzione degli artt. 16a–16d della LT richiede un nuovo titolo marginale per ragioni di sistematica del testo normativo. Visto che si tratta di una clausola generale, è proposta la nozione di “Principio” anche perché la legge utilizza in seguito la medesima nozione all'art. 17 riguardo al “Reddito da attività indipendente”.

La clausola generale del cpv. 1, che contiene un'enumerazione non esaustiva, deve ugualmente essere completata con il riferimento ai vantaggi valutabili in denaro risultanti dalle partecipazioni dei collaboratori. Tale complemento è opportuno perché definisce chiaramente che questi vantaggi sono imponibili quali reddito da attività dipendente.

3. Art. 16a (nuovo)

Nel cpv. 1, questo articolo elenca in maniera non esaustiva i diversi tipi di «partecipazione dei collaboratori». L'elenco non è esaustivo perché le partecipazioni dei collaboratori non comprendono la distribuzione di sole azioni, ma anche la distribuzione di buoni di partecipazione, quote di società cooperative o di fondi d'investimento. La nozione di «partecipazioni di altro tipo» permette di tenere conto di partecipazioni particolari previste nei modelli esteri.

Con l'aggettivazione «vere e proprie» di cui al cpv. 1, si vuole esprimere che il piano di partecipazioni dei collaboratori deve consentire la concessione di diritti di partecipazione come i diritti di voto, i diritti ai dividendi e i diritti d'opzione. Le opzioni dei collaboratori sono «vere e proprie» quando, dopo l'esercizio, consentono al collaboratore di acquistare azioni o altri titoli di partecipazione del datore di lavoro.

Il cpv. 2 definisce che sono considerate improprie le partecipazioni dei collaboratori che non si prefiggono l'acquisto di partecipazioni del datore di lavoro, né direttamente mediante azioni, né indirettamente mediante opzioni. Di regola, si riferiscono unicamente alle modalità di calcolo di premi futuri sulla base dell'aumento del corso delle azioni o della rendita del dividendo.

Non si può parlare di partecipazioni vere e proprie, nemmeno se un'impresa accorda al collaboratore la possibilità di ricevere un importo in contanti invece di azioni, per esempio dopo tre anni. Al momento dell'assegnazione dell'opzione, non era pertanto certa la volontà del collaboratore di acquistare diritti di partecipazione. Tale diritto di scelta deve quindi essere considerato un'aspettativa.

4. Art. 16b (nuovo)

Il presente articolo disciplina i momenti dell'imposizione delle partecipazioni dei collaboratori vere e proprie, nonché il calcolo della prestazione imponibile.

Il cpv. 1 prevede l'imposizione al momento dell'acquisto delle partecipazioni dei collaboratori. Questo principio si applica segnatamente alle azioni liberamente negoziabili e alle azioni bloccate dei collaboratori, nonché alle opzioni dei collaboratori quotate in borsa, liberamente disponibili ed esercitabili immediatamente dopo l'acquisto (opzioni negoziabili).

La seconda frase prescrive le modalità di calcolo della prestazione imponibile.

Si applica qui il principio del diritto fiscale generalmente riconosciuto, ossia che di regola occorre sempre fondarsi sul valore venale.

Il cpv. 2 conferma la pratica attuale, ossia che per il calcolo della prestazione imponibile, il valore venale delle azioni dei collaboratori deve essere ridotto del 6 per cento per ogni anno d'attesa, ma al massimo per dieci anni. Termini d'attesa più lunghi sono possibili ma non esplicano alcun effetto sull'imposizione.

Il cpv. 3 stabilisce invece che le opzioni bloccate o non quotate in borsa sottostanno all'imposizione al momento dell'esercizio.

5. Art. 16c (nuovo)

In caso di distribuzione di partecipazioni dei collaboratori improprie, occorre sospendere l'imposizione fino al momento della realizzazione dell'indennizzo o fino al trasferimento delle azioni in conseguenza del diritto di scelta previsto nel piano delle partecipazioni dei collaboratori o delle condizioni stabilite. Il collaboratore non potrà pertanto beneficiare della riduzione del 6 per cento del valore venale dell'azione fin dall'inizio del piano di partecipazione dei collaboratori. Se decide per l'acquisto delle azioni, il collaboratore sarà imponibile, conformemente all'art. 16b cpv. 1, per la differenza tra il valore venale all'assegnazione e l'eventuale prezzo d'acquisto. Se il piano di partecipazione dei collaboratori prevede invece un termine d'attesa dopo l'acquisto, l'imposizione è disciplinata conformemente all'art. 16b cpv. 2.

6. Art. 16d (nuovo)

Questa disposizione pone la base del diritto della Svizzera all'imposizione proporzionale. Il reddito del lavoro sottostà all'obbligo fiscale anche se il vantaggio valutabile in denaro è realizzato all'estero a condizione che il collaboratore di un'impresa svizzera abbia lavorato in Svizzera tra l'assegnazione e la nascita del diritto all'esercizio. Questa proposta è in sintonia con una raccomandazione dell'OCSE.

7. Art. 19 cpv. 1 lett. c

La modifica redazionale alla lettera c del cpv. 1 è necessaria affinché il testo letterale della norma della LT corrisponda esattamente a quello della LIFD.

8. Art. 45a (nuovo)

Al cpv. 1 è specificato che per l'imposta sulla sostanza le partecipazioni devono essere stimate al valore venale che deve tener conto della riduzione per le azioni dei collaboratori sottoposte a un termine d'attesa.

La riduzione prevista è del 6 per cento per anno, calcolata su un periodo massimo di 10 anni.

Al cpv. 2, poiché l'assegnazione delle opzioni dei collaboratori deve essere attestata dal datore di lavoro, devono essere dichiarati i diritti di proprietà e le aspettative che ne derivano. Siccome al momento dell'assegnazione le opzioni dei collaboratori non quotate in borsa e improprie non hanno alcun valore per l'imposta sul reddito, non è necessario determinare l'imposta sulla sostanza. È perciò sufficiente indicare tali opzioni quali pro memoria nell'elenco titoli.

9. Art. 105 cpv. 2 lett. a

Alla lett. a del cpv. 2 si tratta unicamente di aggiungere le azioni e le opzioni dei collaboratori nell'elenco delle prestazioni che sottostanno all'imposizione alla fonte.

10. Art. 116 cpv. 1 e 2

Per i cpv. 1 e 2 si tratta di un complemento per le prestazioni valutabili in denaro accordate ai membri del consiglio d'amministrazione che vivono all'estero; siccome anch'essi possono ricevere azioni o opzioni dei collaboratori.

11. Art. 120a (nuovo)

Nel cpv. 1 è previsto che restano assoggettati all'imposta in Svizzera i collaboratori che hanno ricevuto le opzioni nel Cantone o che hanno acquisito il diritto d'esercizio nel corso della loro attività nel nostro Paese e lo hanno esercitato all'estero nei confronti di una società madre svizzera o estera o nei confronti di un'altra società del gruppo. Si applica l'imposizione proporzionale prevista nelle raccomandazioni dell'OCSE poiché si fonda sul lavoro effettuato tra l'assegnazione e la nascita del diritto all'esercizio dell'opzione.

Nel cpv. 2 il Consiglio di Stato propone di fissare l'aliquota complessiva dell'imposta al 25 per cento poiché nel Cantone la maggior parte dei quadri sottostà a tale aliquota d'imposizione. Questa aliquota è identica a quella applicabile ai membri dell'amministrazione o della direzione (art. 116 cpv. 3).

12. Art. 120b (nuovo)

La norma definisce quali contribuenti sono considerati domiciliati all'estero per l'assoggettamento alla fonte ai sensi degli artt. 115-120a.

13. Art. 121 cpv. 1 lett. d (nuova)

La disposizione contenuta alla lett. d del cpv. 1 è connessa con gli artt. 16d e 120a, per quanto concerne l'imposizione proporzionale. D'importanza sostanziale è che l'impresa svizzera diventa la debitrice dell'imposta anche se non ha versato direttamente il vantaggio valutabile in denaro al suo ex collaboratore. Essa è in seguito indennizzata dalla società madre estera o dalla società del gruppo estera oppure recupera l'imposta presso il collaboratore che nel frattempo si è trasferito all'estero.

14. Art. 203 cpv. 1 lett. d (nuova)

Alla lettera d del cpv. 1, considerato che i piani di partecipazioni dei collaboratori possono durare parecchi anni, si è resa necessaria l'introduzione dell'obbligo del datore di lavoro di presentare un'attestazione particolare all'autorità di tassazione.

Le informazioni che devono essere date sono disciplinate nell'Ordinanza del Consiglio federale "Ordinanza sulle partecipazioni di collaboratore (OParC)".

f) Entrata in vigore

Ai sensi dell'art. 72m LAID l'entrata in vigore della legislazione cantonale deve avvenire nello stesso momento dell'entrata in vigore della Legge federale sull'imposizione delle partecipazioni dei collaboratori, vale a dire il 1° gennaio 2013.

PARTE B. ADEGUAMENTI ALLA GIURISPRUDENZA CANTONALE ED ALL'INTERPRETAZIONE DEL DIRITTO FEDERALE ED ELIMINAZIONE DI RIMANDI ERRATI CONTENUTI NELLA LT

I. Abolizione della qualità di soggetto fiscale delle comunioni ereditarie e delle comproprietà

a) Situazione attuale e scelta legislativa

L'art. 9 cpv. 1 LT, alla stessa stregua dell'art. 10 cpv. 1 LIFD, prescrive che le società in nome collettivo, le società in accomandita e le società semplici, come pure le comunioni ereditarie non soggiacciono all'imposizione come tali. Il loro reddito e la loro sostanza sono aggiunti agli elementi imponibili dei singoli soci o eredi.

A differenza della LIFD, l'art. 9 cpv. 3 LT dispone tuttavia che "le comunioni ereditarie e le comproprietà le cui quote non superano 2'000.- franchi di reddito annuo netto e 50'000.- franchi di sostanza netta sono tuttavia tassate come tali. La stessa regola si applica alle comunioni ereditarie le cui quote non siano chiaramente attribuibili. Sono applicabili le aliquote degli art. 35 cpv. 1 e 49".

La norma di cui all'art. 9 cpv. 3 LT pone qualche quesito in merito alla sua compatibilità con il diritto federale. La LAID non contempla nessuna disposizione né sull'imposizione delle comunioni ereditarie né sull'imposizione delle comproprietà, lasciando spazio a possibili interpretazioni. Occorre tuttavia osservare che in assenza di norme particolari valgono le norme generali d'imposizione in base alle quali tutti i redditi e tutta la sostanza di un contribuente devono essere imposti cumulativamente agli altri elementi imponibili applicando le aliquote ordinarie. Seguendo tale principio generale il cpv. 3. dell'art. 9. LT risulterebbe contrario al diritto superiore, segnatamente alla LAID. Tale considerazione trova riscontro anche a livello federale: l'art. 10 cpv. 1 LIFD nega infatti la qualità di soggetto fiscale delle comunioni ereditarie in quanto tali entità non sono dotate della personalità giuridica²³.

Tale interpretazione è stata confermata anche da una recente sentenza della massima istanza cantonale²⁴ che ha ritenuto più rispettosa del principio di legalità la soluzione consistente nel considerare ogni coerede come un contribuente indipendente dato che la comunione ereditaria manca di personalità giuridica propria. L'assenza di capacità giuridica ha come conseguenza che ognuno dei coeredi ha diritto di essere sentito. Ne discende che la tassazione deve essere intestata a tutti i membri della comunione e non soltanto alla comunione in quanto tale. Inoltre, è indispensabile che la decisione fiscale sia intimata singolarmente a ognuno di loro, anche se lo stesso risultato può essere conseguito notificandola a un rappresentante comune. Agli eredi deve infatti essere consentito di salvaguardare autonomamente i propri interessi, potendo dunque esercitare diritti procedurali o adempiere i relativi obblighi in perfetta autonomia.

Dal profilo pratico l'eliminazione delle comunioni ereditarie (e delle comproprietà) come soggetto fiscale agevolerà sensibilmente i compiti procedurali del contribuente al quale non incomberà più l'obbligo di compilare una dichiarazione d'imposta supplementare ed attendere le relative comunicazioni per l'introduzione nella propria dichiarazione personale delle proprie quote di partecipazione. Con la modifica legislativa i membri di una comunione ereditaria (o di una comproprietà) non saranno infatti più obbligati ad allestire il

²³ Yersin/Noël, Commentaire Romand, Impôt fédéral direct, Basilea 2008, pag 147.

²⁴ Sentenza CdT del 16 maggio 2011 n. 80.2010.117.

formulario per la massa indivisa ma dovranno compilare esclusivamente la propria dichiarazione d'imposta. L'emendamento eliminerà anche una prassi molto particolare e poco comprensibile ai membri di comunioni ereditarie e a comproprietari domiciliati fuori Cantone.

b) Ripercussioni finanziarie

Dal profilo del gettito fiscale cantonale, l'abolizione della qualità di soggetto fiscale delle comunioni ereditarie e delle comproprietà non avrà nessuna ripercussione finanziaria, in quanto gli elementi imponibili che fin'ora erano tassati nel contesto delle comunioni ereditarie saranno poi semplicemente aggiunti a quelli dei singoli eredi e soci nel quadro delle tassazioni ordinarie.

c) Commento alle singole proposte di modifica della LT

1. Art. 9 cpv. 3 (abrogato)

La modifica elimina *de facto* e *de iure* la possibilità di imporre come tali le comunioni ereditarie e le comproprietà le cui quote di partecipazione non superano i 2'000.-- franchi di reddito annuo netto e 50'000.-- franchi di sostanza netta e le comunioni ereditarie le cui quote non sono chiaramente attribuibili. A prescindere dal valore delle quote e del reddito netto delle comunioni ereditarie e delle comproprietà, i loro elementi imponibili verranno d'ora in poi sempre aggiunti a quelli dei singoli eredi o soci. Tale soluzione agevolerà sensibilmente i compiti procedurali del contribuente, il quale non dovrà più allestire una dichiarazione d'imposta supplementare ed attendere le relative comunicazioni per l'introduzione nella dichiarazione personale delle proprie quote di partecipazione. Tale soluzione rispetta il principio di armonizzazione fiscale e permette di adeguare la legislazione cantonale alla LIFD (armonizzazione verticale) e alla LAID (armonizzazione orizzontale).

2. Art. 214 cpv. 4 e 5 (nuovo)

La modifica legislativa, di cui al cpv. 4, stabilisce che per ossequiare il principio della territorialità che impedisce alle autorità fiscali di notificare decisioni all'estero è sufficiente che il contribuente con domicilio o sede all'estero designi un suo rappresentante in Svizzera e non necessariamente nel Cantone come previsto dall'attuale disposizione. Tale modifica permette di allineare la norma alla disposizione generale sulla rappresentanza di cui all'art. 191 LT e all'art. 118 LIFD.

La nuova norma, di cui al cpv. 5, sancisce l'obbligo per i membri di una comunione ereditaria di eleggere un rappresentante per l'allestimento della dichiarazione d'imposta degli utili immobiliari. Il rappresentante degli eredi dovrà firmare la dichiarazione d'imposta nelle sue vesti di procuratore designato ed inviare il modulo all'Ufficio competente. Tale procedura, auspicata anche dalla dottrina²⁵, faciliterà la gestione dell'incarto da parte dell'autorità fiscale che non dovrà più attendere l'invio dei moduli di ogni erede prima di effettuare la tassazione. Il nuovo *modus operandi* permetterà inoltre all'autorità fiscale di emettere più celermente la decisione di tassazione e ai contribuenti di ricevere la notifica tempestivamente.

²⁵ Soldini/Pedroli, L'imposizione degli utili immobiliari, Lugano 1996, pag. 155

3. Art. 215 cpv. 3 e 5 (nuovo)

L'emendamento del cpv. 3 si giustifica per gli stessi motivi esposti per la modifica di cui all'art 214 cpv. 4.

Al cpv. 5 la nuova disposizione introduce l'obbligo per il notaio rogante di indicare nell'atto pubblico le generalità del rappresentante nominato dagli eredi in ossequio all'obbligo procedurale sancito dall'art. 214 cpv. 5 LT. Il compito del rappresentante consisterà nel compilare la dichiarazione a nome di tutti gli eredi e di spedirla all'ufficio di tassazione competente. La notifica della decisione verrà successivamente intimata al rappresentante.

Qualora gli eredi non ottemperino a tale obbligo di eleggere un rappresentante comune, il notaio rogante dovrà indicare la mancata nomina nell'atto pubblico. In questo caso ogni singolo erede dovrà consegnare il modulo per la dichiarazione dell'imposta sugli utili immobiliari debitamente compilato all'ufficio di tassazione competente. In assenza di un rappresentante comune la decisione di tassazione dovrà essere intimata ad ogni singolo erede.

4. Art. 292 lett. b (abrogata)

La nuova regolamentazione prevede semplicemente l'abrogazione della lett. b) a seguito dell'abrogazione dell'art. 9 cpv. 3. La conseguenza a livello di imposta immobiliare comunale consiste nel fatto che tutti i partecipanti a comunioni ereditarie o a comproprietà precedentemente tassate come tali ed esenti secondo la lett. b) dell'attuale art. 292 LT saranno gravati singolarmente sulla loro quota da un'imposta immobiliare dell'1‰ del valore di stima ufficiale.

d) Entrata in vigore

In considerazione della tempistica necessaria per effettuare i necessari adeguamenti informatici e modulari che le modifiche proposte comportano si ritiene adeguato ed opportuno che l'entrata in vigore sia fissata al 1° gennaio 2013.

II. Correzione del rimando di cui all'art. 240 cpv. 3 lett. c LT il quale contiene un riferimento errato all'art. 43 invece che all'art. 308a LT;

a) Commento alle singole proposte di modifica della LT

1. Art. 240 cpv. 3

Il cpv. 3 lett. c dell'art. 240 contiene un rimando errato all'art. 43 (che nel frattempo è stato abrogato) in luogo dell'art. 308a LT (articolo delle disposizioni transitorie relativo agli immobili agricoli).

b) Entrata in vigore

La modifica dovrebbe entrare in vigore immediatamente con la pubblicazione sul bollettino ufficiale cantonale. Per questioni di praticità in considerazione del fatto che per le altre modifiche si prospetta un entrata in vigore al 1° gennaio 2013 si ritiene che anche questo emendamento possa entrare in vigore a tale data.

Rileviamo da ultimo che le modifiche oggetto del presente messaggio non comportano cambiamenti per quanto riguarda il personale.

Con queste considerazioni chiediamo al Gran Consiglio di approvare l'allegato disegno di modifica della LT.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Borradori

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

tributaria del 21 giugno 1994; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 22 agosto 2012 n. 6674 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:

Art. 4 cpv. 1 lett. b

- b) in quanto membri dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche con sede o stabilimento d'impresa nel Cantone, ricevono tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse, partecipazioni di collaboratore o analoghe remunerazioni;

Art. 9 cpv. 3

³Abrogato.

Art. 16 (titolo marginale) e cpv. 1

Reddito da attività dipendente 1. Principio

¹Sono imponibili tutti i proventi di un'attività dipendente, retta dal diritto privato o pubblico, compresi i proventi accessori, quali indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni, assegni, premi di anzianità, gratificazioni, mance, tantièmes, vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore e altri vantaggi valutabili in denaro.

Art. 16a (nuovo)

2. Partecipazioni di collaboratore a) In generale

¹Sono considerate partecipazioni vere e proprie di collaboratore:

- a) le azioni, i buoni di godimento, i buoni di partecipazione, le quote di società cooperative o partecipazioni di altro genere che il datore di lavoro, la sua società madre o un'altra società del gruppo distribuisce ai collaboratori;
- b) le opzioni per l'acquisto di partecipazioni di cui alla lettera a.

²Sono considerate partecipazioni improprie dei collaboratori le aspettative di meri indennizzi in contanti.

b) Proventi di partecipazioni vere e proprie di collaboratore

Art. 16b (nuovo)

¹I vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni vere e proprie di collaboratore, ad eccezione di quelli risultanti da opzioni bloccate o non quotate in borsa, sono imponibili al momento dell'acquisto come reddito da attività lucrativa dipendente. La prestazione imponibile corrisponde al valore venale della partecipazione diminuito di un eventuale prezzo d'acquisto.

²Per il calcolo della prestazione imponibile relativa alle azioni di collaboratore si tiene conto dei termini di attesa accordando uno sconto del 6 per cento per anno di attesa sul valore venale delle azioni. Lo sconto si applica per dieci anni al massimo.

³I vantaggi valutabili in denaro risultanti da opzioni di collaboratore bloccate o non quotate in borsa sono imponibili al momento dell'esercizio delle opzioni medesime. La prestazione imponibile corrisponde al valore venale dell'azione al momento dell'esercizio, diminuito del prezzo di esercizio.

Art. 16c (nuovo)

c) Proventi di partecipazioni improprie di collaboratore

I vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni improprie di collaboratore sono imponibili al momento in cui si realizzano.

Art. 16d (nuovo)

d) Imposizione proporzionale

Se il contribuente non aveva domicilio o dimora fiscale in Svizzera durante l'intero periodo tra l'acquisto e la nascita del diritto d'esercizio delle opzioni di collaboratore bloccate (art. 16b cpv. 3), i vantaggi valutabili in denaro risultanti da tali opzioni sono imponibili proporzionalmente al rapporto tra l'intero periodo e il periodo effettivamente trascorso in Svizzera.

Art. 19 cpv. 1 lett. c, primo periodo

c) i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure i vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale ecc.).

...

Articolo 23 lett. f bis (nuova)

f^{bis}) il soldo dei pompieri di milizia sino a concorrenza di un importo di 5 000.-- franchi all'anno per prestazioni in relazione all'adempimento dei compiti fondamentali dei pompieri (esercitazioni, servizi di picchetto, corsi, ispezioni e interventi effettivi per salvataggi, lotta contro gli incendi, lotta contro i sinistri in generale e contro i sinistri causati da elementi naturali e simili); sono eccettuati gli importi forfettari per i quadri, le indennità di funzione, le indennità per i lavori amministrativi e le indennità per prestazioni volontarie fornite dai pompieri;

Articolo 32 cpv. 1 lett. m (nuova)

- m) fino a concorrenza di un importo di 10'100.-- franchi, i contributi dei membri e i versamenti ai partiti:
- iscritti nel registro dei partiti conformemente all'articolo 76a della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici,
 - rappresentati in un parlamento cantonale, o
 - che hanno ottenuto almeno il 3 per cento dei voti nell'ultima elezione di un parlamento cantonale.

Art. 45a (nuovo)

Stima delle partecipazioni di collaboratore

¹Le partecipazioni di collaboratore di cui all'articolo 16b capoverso 1 sono stimate al valore venale. Eventuali termini di attesa devono essere adeguatamente considerati.

²Alla loro assegnazione, le partecipazioni di collaboratore di cui agli articoli 16b capoverso 3 e 16c devono essere dichiarate senza indicazione del valore imponibile.

Art. 105 cpv. 2 lett. a

- a) tutti i redditi da attività dipendente, compresi i redditi accessori come indennità per prestazioni speciali, provvigioni, assegni, premi per anzianità di servizio, gratificazioni, mance, tantièmes, vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore e altri vantaggi valutabili in denaro;

Art 116 cpv. 1 e 2

¹Le persone, domiciliate all'estero, membri dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche aventi sede o amministrazione effettiva nel Cantone, devono l'imposta sui tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse, partecipazioni di collaboratore e altre remunerazioni loro versate.

²Le persone, domiciliate all'estero, membri dell'amministrazione o della direzione di imprese estere aventi uno stabilimento d'impresa nel Cantone, devono l'imposta sui tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse, partecipazioni di collaboratore e altre remunerazioni loro versate e addebitate allo stabilimento d'impresa.

Art 120a (nuovo)

Beneficiari delle partecipazioni di collaboratore

¹Le persone domiciliate all'estero al momento in cui realizzano vantaggi valutabili in denaro risultanti da opzioni bloccate di collaboratore (art. 16b cpv. 3) devono, conformemente all'art. 16d, una quota proporzionale dell'imposta per il vantaggio valutabile in denaro.

²L'aliquota della trattenuta per l'imposta cantonale e comunale è stabilita al 25 per cento del vantaggio valutabile in denaro.

Definizione

Art. 120b (nuovo)

Sono contribuenti domiciliati all'estero ai sensi degli articoli 115-120a le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera e le persone giuridiche che non hanno né la sede né l'amministrazione effettiva in Svizzera.

Art. 121 cpv. 1 lett. d (nuova)

d) versare la quota proporzionale dell'imposta sulle opzioni di collaboratore esercitate all'estero; il datore di lavoro deve la quota proporzionale dell'imposta anche se il vantaggio valutabile in denaro è versato da una società estera del gruppo.

Art. 203 cpv. 1 lett. d (nuova)

d) i datori di lavoro che accordano partecipazioni di collaboratore ai loro dipendenti, sui dati necessari per la relativa tassazione; i particolari sono disciplinati per ordinanza dal Consiglio federale.

Art. 214 cpv. 4 e cpv. 5 (nuovo)

⁴I contribuenti che non hanno domicilio o dimora fiscali, sede o amministrazione effettiva in Svizzera sono tenuti ad eleggere un rappresentante in Svizzera.

⁵I membri di una comunione ereditaria, al momento della stipulazione del contratto di trasferimento della proprietà immobiliare, sono tenuti a designare un rappresentante in Svizzera.

Art. 215 cpv. 3 e cpv. 5 (nuovo)

³Il notaio deve inoltre informare il contribuente domiciliato all'estero sul suo obbligo di eleggere un rappresentante in Svizzera.

⁵Se l'alienante è una comunione ereditaria il notaio deve indicare nell'atto pubblico le generalità del rappresentante designato dagli eredi giusta l'art. 214 cpv. 5.

Art. 240 cpv. 3 lett. c)

c) il recupero dell'imposta sulla sostanza per i terreni agricoli (art. 308a);

Art. 292 lett. b

b) abrogata

II. Entrata in vigore

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2013.